

**367.** Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è, nel caso dell'articolo 364, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi dell'articolo 365, della reclusione da diciotto a ventidue anni; e, nei casi dell'articolo 366, della reclusione superiore ai ventidue anni.

**368.** Chiunque, con atti diretti a commettere una lesione personale, cagiona la morte di alcuno è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni, nel caso dell'articolo 364; da quindici a venti anni, nei casi dell'articolo 365; e non minore di venti anni, nei casi dell'articolo 366.

Se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è della reclusione da otto a quattordici anni, nel caso dell'articolo 364; da undici a sedici anni nei casi dell'articolo 365, e da quindici a venti anni nei casi dell'articolo 366.